COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 12.11.2025
COM(2025) 698 final

2025/0354 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia (Vienna, Austria, 18 dicembre 2025)

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia in riferimento alla prevista adozione di una serie di atti da parte di quest'organo alla riunione del 18 dicembre 2025 a Vienna (Austria). Prima della riunione, il 17 dicembre 2025, il Gruppo permanente ad alto livello della Comunità dell'energia si riunirà, sempre a Vienna, per discutere e approvare i punti che il Consiglio ministeriale dovrà adottare.

Per completezza, la presente proposta include anche diversi punti all'ordine del giorno del Consiglio ministeriale che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Il trattato della Comunità dell'energia

Obiettivo del trattato della Comunità dell'energia[1] ("trattato") è creare uno stabile assetto normativo e di mercato e uno spazio normativo unico per gli scambi di energia di rete mediante l'applicazione, nei paesi terzi che sono parti del trattato, di determinati elementi concordati dell'*acquis* dell'Unione in materia di energia. Il trattato è entrato in vigore il 1º luglio 2006. L'Unione europea ne è parte[2]. Le nove parti non appartenenti all'Unione europea sono denominate nel trattato "parti contraenti".

2.2. Il Consiglio ministeriale e il Gruppo permanente ad alto livello

Il Consiglio ministeriale assicura che siano conseguiti gli obiettivi del trattato. Esso è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti contraenti e da due rappresentanti dell'Unione. A norma dell'articolo 47 del trattato, il Consiglio ministeriale stabilisce gli orientamenti di politica generale e adotta misure (decisioni o raccomandazioni) e atti procedurali. Ciascuna parte (compresa l'UE) dispone di un voto e il Consiglio ministeriale applica modalità di voto diverse in funzione della materia trattata. A norma dell'articolo 78 del trattato, il Consiglio ministeriale può validamente deliberare solo se sono presenti o rappresentati due terzi delle parti. L'astensione non entra nel calcolo dei voti espressi.

Le regole di voto che si applicano sono diverse: per gli atti previsti di cui alla sezione 2.3, punto 1 (articolo 91, paragrafo 1, lettera a), del trattato) è sufficiente la maggioranza semplice, mentre per gli atti previsti di cui alla sezione 2.3, punto 2 (articolo 32, paragrafo 3, del regolamento interno della Comunità dell'energia per la risoluzione delle controversie a norma del trattato) serve l'unanimità. Per l'atto previsto di cui alla sezione 2.3, punto 3 (articolo 83 delle procedure della Comunità dell'energia per la definizione e l'esecuzione del bilancio, la revisione contabile e l'ispezione; articoli 83, 86 e 87 del trattato) occorre raggiungere la maggioranza di due terzi, compreso un voto favorevole dell'Unione.

Il Gruppo permanente ad alto livello è un organo sussidiario del Consiglio ministeriale. A norma dell'articolo 53, lettera a), del trattato, esso prepara il lavoro del Consiglio ministeriale, compresa la redazione dell'ordine del giorno e degli atti che il Consiglio ministeriale deve adottare. Il Gruppo permanente ad alto livello è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti contraenti e da due rappresentanti dell'Unione. L'UE dispone di un voto. A norma dell'articolo 78 del trattato, il Gruppo permanente ad alto livello può validamente deliberare

[1] GU L 198 del 20.7.2006, pag. 18.
[2] GU L 198 del 20.7.2006, pag. 15.

solo se sono presenti o rappresentati due terzi delle parti. L'astensione non entra nel calcolo dei voti espressi.

2.3. Gli atti previsti del Consiglio ministeriale

La presente proposta di decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE riguarda la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in riferimento ai seguenti atti previsti del **Consiglio ministeriale**, elencati nell'allegato 1:

(1) atto procedurale 2025/XX/MC-EnC relativo all'adozione del bilancio della Comunità dell'energia per il periodo 2026-2027 e ai contributi delle parti al bilancio;

(2) decisione 2025/XX/MC-EnC relativa al discarico di bilancio al direttore del segretariato della Comunità dell'energia;

(3) atto procedurale 2025/PA/XX/MC-EnC relativo alla modifica dello statuto del personale della Comunità dell'energia, del 18 dicembre 2007, come modificato dagli atti procedurali 2009/04/MC-EnC, 2022/02/MC-EnC e 2024/01/MC-EnC, e alla modifica delle procedure della Comunità dell'energia per la definizione e l'esecuzione del bilancio, la revisione contabile e l'ispezione, del 17 novembre 2006, come modificate dagli atti procedurali 2014/01/MC-EnC, 2022/02/MC-EnC e 2024/06/MC-EnC;

(4) atto procedurale 2025/XX/MC-EnC sull'adozione dell'organigramma del segretariato della Comunità dell'energia;

(5) decisioni a norma dell'articolo 91, paragrafo 1, lettera a), del trattato che stabiliscono l'esistenza di una violazione del medesimo in taluni procedimenti:

- (a) decisione 2025/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte dell'Albania nel procedimento ECS-5/24;
- (b) decisione 2025/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Bosnia-Erzegovina nel procedimento ECS-6/24;
- (c) decisione 2025/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Georgia nel procedimento ECS-7/24;
- (d) decisione 2025/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte del Kosovo* nel procedimento ECS-8/24;
- (e) decisione 2025/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Moldova nel procedimento ECS-9/24;
- (f) decisione 2025/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte del Montenegro nel procedimento ECS-10/24;
- (g) decisione 2025/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Macedonia del Nord nel procedimento ECS-11/24;
- (h) decisione 2025/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Serbia nel procedimento ECS-12/24;
- (i) decisione 2025/.../Mc-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte dell'Ucraina nel procedimento ECS-13/24;
- (j) decisione 2025/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Bosnia-Erzegovina nel procedimento ECS-14/24;
- (k) decisione 2025/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Georgia nel procedimento ECS-15/24;

(l) decisione 2025/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte del Kosovo* nel procedimento ECS-16/24;

(m) decisione 2025/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Moldova nel procedimento ECS-17/24;

(n) decisione 2025/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Bosnia-Erzegovina nel procedimento ECS-19/24;

(o) decisione 2025/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Macedonia del Nord nel procedimento ECS-21/24;

(p) decisione 2025/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Serbia nel procedimento ECS-22/24;

(q) decisione 2025/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte dell'Albania nel procedimento ECS-23/24;

(r) decisione 2025/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Bosnia-Erzegovina nel procedimento ECS-24/24;

(s) decisione 2025/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Georgia nel procedimento ECS-25/24;

(t) decisione 2025/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte del Kosovo* nel procedimento ECS-26/24;

(u) decisione 2025/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Moldova nel procedimento ECS-27/24;

(v) decisione 2025/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte del Montenegro nel procedimento ECS-28/24;

(w) decisione 2025/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Macedonia del Nord nel procedimento ECS-29/24;

(x) decisione 2025/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Serbia nel procedimento ECS-2/21;

(y) decisione 2025/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte del Montenegro nel procedimento ECS-15/21.

2.4. Rinnovo della nomina di due rappresentanti della Commissione europea in seno al collegio arbitrale della Comunità dell'energia

La presente proposta di decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE riguarda infine il rinnovo della nomina, da parte della Commissione europea, di due suoi funzionari a membro permanente del collegio arbitrale della Comunità dell'energia e supplente permanente.

2.5. Altri punti all'ordine del giorno del Consiglio ministeriale

A fini di completezza si precisa che, oltre agli atti previsti di cui alla sezione 2.3, nell'ordine del giorno del Consiglio ministeriale figurano diversi punti sui quali, a norma dell'articolo 80 del trattato, voteranno solo le parti contraenti, segnatamente:

(1) decisione 2025/.../MC-EnC relativa all'integrazione nella Comunità dell'energia del regolamento ampliato sullo stoccaggio di gas;

(2) decisione 2025/.../MC-EnC sulla proroga delle deroghe in caso di arco di vita limitato per i grandi impianti di combustione ucraini.

Inoltre il Consiglio ministeriale:

(3) adotterà la relazione annuale sulle attività della Comunità dell'energia, presentata dal segretariato della Comunità dell'energia a norma dell'articolo 67 del trattato.

La Commissione intende sostenere l'adozione dei suddetti punti.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

3.1. Atto procedurale 2025/XX/MC-EnC relativo all'adozione del bilancio della Comunità dell'energia per il periodo 2026-2027 e ai contributi delle parti al bilancio

Il progetto di atto procedurale prevede un bilancio di base della Comunità dell'energia dell'ammontare di 6 869 481 EUR per il 2026 e si 7 006 871 EUR per il 2027. Questi importi corrispondono a un aumento del 2 % rispetto al bilancio per il 2025 e a un ulteriore aumento del 2 % rispetto al bilancio proposto per il 2026.

Gli importi di cui sopra sono essenzialmente giustificati da variazioni del numero di membri e della composizione del personale, modifiche dell'organigramma, adeguamenti salariali legati all'inflazione e da altri benefit per il personale del segretariato della Comunità dell'energia, nonché dal costo delle attività future, viste le sfide che la Comunità dell'energia dovrà affrontare per promuovere e conseguire i suoi obiettivi e le sue finalità strategiche principali: si segnala in particolare l'attuazione a livello della Comunità dell'energia dell'*acquis* dell'UE in materia di integrazione del mercato dell'energia elettrica e decarbonizzazione, come pure il focus sulle attività di sostegno all'Ucraina, che sono state fondamentali per sostenere il funzionamento del suo sistema energetico sin dall'inizio della guerra.

Il contributo dell'Unione europea al bilancio è pari al 94,78 % dell'importo complessivo, vale a dire 6 510 894 EUR nel 2026 e 6 641 112 EUR nel 2027, mentre la parte restante è finanziata dalle nove parti contraenti non appartenenti all'UE.

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare il progetto di atto procedurale del Consiglio ministeriale relativo all'adozione del bilancio della Comunità dell'energia per il periodo 2026-2027 e ai contributi delle parti al bilancio.

3.2. Decisione 2025/XX/MC-EnC relativa al discarico di bilancio al direttore del segretariato della Comunità dell'energia

Il progetto di decisione proposto concede al direttore il discarico della responsabilità finanziaria per l'esercizio 2024 in base alla relazione di revisione contabile concernente l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, alla dichiarazione di affidabilità dei revisori contabili e alla relazione del comitato di bilancio.

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare il progetto di decisione relativa al discarico di bilancio al direttore del segretariato della Comunità dell'energia.

3.3. Atto procedurale 2025/PA/XX/MC-EnC relativo alla modifica delle procedure della Comunità dell'energia per la definizione e l'esecuzione del bilancio, la revisione contabile e l'ispezione, del 17 novembre 2006, come modificate dagli atti procedurali 2014/01/MC-EnC, 2022/02/MC-EnC e 2024/06/MC-EnC ("norme di bilancio")

L'atto procedurale proposto prevede la modifica delle norme di bilancio della Comunità dell'energia con l'introduzione di disposizioni che conferiscono all'Ufficio europeo per la lotta

antifrode (OLAF) e alla Procura europea (EPPO) il potere di condurre indagini sulle attività della Comunità dell'energia in relazione a tutti i casi di frode, corruzione e altre attività illecite o reati lesivi degli interessi finanziari dell'UE, data l'entità del suo contributo al bilancio della Comunità dell'energia (94,78 % dell'importo totale).

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare il progetto di atto procedurale del Consiglio ministeriale che modifica l'atto procedurale 2006/03/MC-EnC relativo all'adozione delle procedure della Comunità dell'energia per la definizione e l'esecuzione del bilancio, la revisione contabile e l'ispezione.

3.4. Atto procedurale 2025/XX/MC-EnC relativo all'adozione dell'organigramma del segretariato

Per rispondere meglio alle sfide e alle priorità strategiche della transizione pulita, il nuovo organigramma del segretariato della Comunità dell'energia introduce una nuova unità che si occupa di energie rinnovabili e il relativo posto di capo unità.

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare il progetto di atto procedurale del Consiglio ministeriale relativo all'adozione dell'organigramma del segretariato della Comunità dell'energia.

3.5. Decisioni a norma dell'articolo 91, paragrafo 1, lettera a), del trattato che stabiliscono l'esistenza di una violazione del medesimo in taluni procedimenti

A norma dell'articolo 91, paragrafo 1, lettera a), del trattato, il Consiglio ministeriale può decidere, a maggioranza semplice, se una parte ha violato i propri obblighi a norma del titolo II del trattato relativi al recepimento e/o all'attuazione di un atto adottato dagli organi della Comunità dell'energia. La procedura di risoluzione delle controversie è stabilita al titolo III, capo 1, e al titolo IV, capo 1, del regolamento interno per la risoluzione delle controversie a norma del trattato[3].

Il Consiglio dell'UE ha già definito la sua posizione riguardo a tutti i procedimenti, che non sono però stati sottoposti a votazione in sede di Consiglio ministeriale e che sono quindi inclusi nuovamente nella presente proposta.

(1) Procedimenti riguardanti violazioni degli obblighi imposti dal pacchetto sull'integrazione nel settore dell'energia elettrica nella Comunità dell'energia

Al Consiglio ministeriale sono stati presentati per adozione nove progetti di decisione relativi al recepimento del pacchetto sull'integrazione nel settore dell'energia elettrica nella Comunità dell'energia[4] da parte di tutte e nove le parti contraenti:

(a) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte dell'Albania nel procedimento ECS-5/24;

(b) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Bosnia-Erzegovina nel procedimento ECS-6/24;

(c) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Georgia nel procedimento ECS-7/24;

[3] Atto procedurale 2008/01/MC-EnC sul regolamento interno per la risoluzione delle controversie a norma del trattato, modificato dall'atto procedurale 2015/04/MC-EnC, del 16 ottobre 2015, recante modifica dell'atto procedurale 2008/01/MC-EnC, del 27 giugno 2008, sul regolamento interno per la risoluzione delle controversie a norma del trattato.

[4] Direttiva (UE) 2019/944 e regolamento (UE) 2019/941, nonché regolamenti (UE) 2019/942, (UE) 2019/943, (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195, (UE) 2017/2196 e (UE) 2017/1485.

(d) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte del Kosovo* nel procedimento ECS-8/24;

(e) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Repubblica di Moldova nel procedimento ECS-9/24;

(f) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte del Montenegro nel procedimento ECS-10/24;

(g) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Macedonia del Nord nel procedimento ECS-11/24;

(h) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Serbia nel procedimento ECS-12/24;

(i) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte dell'Ucraina nel procedimento ECS-13/24.

Con le decisioni 2021/13/MC-EnC del 30 novembre 2021[5] e 2022/03/MC-EnC del 15 dicembre 2022[6], il Consiglio ministeriale ha adattato e adottato nella Comunità dell'energia un pacchetto di atti normativi comprendente il più recente *acquis* dell'Unione europea sul mercato dell'energia elettrica ("pacchetto sull'integrazione nel settore dell'energia elettrica"). In relazione a tale pacchetto il Consiglio ministeriale ha inoltre adottato l'atto procedurale 2022/01/MC-EnC sulla promozione dell'integrazione del mercato regionale dell'energia.

Il pacchetto sull'integrazione nel settore dell'energia elettrica mira a mettere i mercati nelle condizioni di realizzare la transizione all'energia pulita in modo efficiente in termini di costi, garantendo nel contempo ai cittadini un approvvigionamento di energia elettrica sicuro e a prezzi accessibili. A norma dell'articolo 2 della decisione 2021/13/MC-EnC del Consiglio ministeriale e dell'articolo 2 della decisione 2022/03/MC-EnC, le parti contraenti erano tenute a recepire il pacchetto sull'integrazione nel settore dell'energia elettrica nella legislazione nazionale entro il 31 dicembre 2023.

Il 22 gennaio 2024 il segretariato della Comunità dell'energia ("segretariato") ha inviato lettere di avvio del procedimento a tutte e nove le parti contraenti, informandole che ha la facoltà di avviare procedure di risoluzione delle controversie per inosservanza del trattato e, in particolare, degli obblighi di recepimento derivanti dalle decisioni 2021/13/MC-EnC e 2022/03/MC-EnC.

Il 31 gennaio e il 20 febbraio 2024 la Serbia, la Moldova e il Kosovo* hanno informato il segretariato della preparazione degli atti normativi nazionali e del fatto che tali atti erano ancora in fase di elaborazione.

A oggi la maggior parte delle parti contraenti ha fatto progressi ma non ha ancora recepito integralmente il pacchetto sull'integrazione nel settore dell'energia elettrica, e continua a non essere conforme al trattato.

5 Decisione 2021/13/MC-EnC, del 30 novembre 2021, che adatta e adotta la direttiva (UE) 2019/944 e il regolamento (UE) 2019/941.

6 La decisione 2022/03/MC-EnC del 15 dicembre 2022 ha adottato e, negli articoli da 3 a 10, adattato il regolamento (UE) 2019/942, il regolamento (UE) 2019/943 e i codici di rete e gli orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine, allocazione della capacità e gestione della congestione, bilanciamento del sistema elettrico, gestione del sistema e codice di rete in materia di emergenza e ripristino, e ha ulteriormente adattato la direttiva (UE) 2019/944 e il regolamento (UE) 2019/941 (articolo 11). Le decisioni 2021/13/MC-EnC e 2022/03/MC-EnC hanno inoltre modificato l'elenco degli atti inclusi nell'*acquis* in materia di energia di cui all'allegato I del trattato.

Il 17 luglio 2025 il Montenegro ha presentato al segretariato, per riesame, gli atti che recepiscono integralmente il pacchetto sull'integrazione nel settore dell'energia elettrica. Il segretariato ha portato a termine il riesame e trasmesso le sue osservazioni. L'adozione della legislazione nazionale è ancora in sospeso e dovrebbe avvenire entro la fine del 2025.

Anche Serbia, Macedonia del Nord e Moldova hanno adottato atti che recepiscono integralmente il pacchetto. Tuttavia, in attesa di procedere alla verifica e alla conferma finale della conformità, il segretariato non ha ancora archiviato i procedimenti (che restano quindi aperti).

Su tale base, il 29 maggio 2024 il segretariato ha presentato al Consiglio ministeriale istanze motivate nei confronti dell'Albania nel procedimento ECS-5/24, della Bosnia-Erzegovina nel procedimento ECS-6/24, della Georgia nel procedimento ECS-7/24, del Kosovo* nel procedimento ECS-8/24, della Repubblica di Moldova nel procedimento ECS-9/24, del Montenegro nel procedimento ECS-10/24, della Macedonia del Nord nel procedimento ECS-11/24, della Serbia nel procedimento ECS-12/24 e dell'Ucraina nel procedimento ECS-13/24. Nelle sue istanze il segretariato concludeva che le parti contraenti interessate non avevano ottemperato all'obbligo di adottare e attuare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle decisioni 2021/13/MC-EnC e 2022/03/MC-EnC entro il 31 dicembre 2023, come prevede l'articolo 2 di ciascuna decisione.

In tutti i procedimenti sopra elencati, il comitato consultivo della Comunità dell'energia si è pronunciato a sostegno delle conclusioni del segretariato.

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare i progetti di decisione.

(2) Procedimenti relativi a violazioni degli obblighi previsti dalla direttiva 2009/119/CE del Consiglio

Al Consiglio ministeriale sono stati presentati per adozione quattro progetti di decisione relativi al recepimento della direttiva 2009/119/CE del Consiglio[7] sulle scorte di petrolio da parte di cinque parti contraenti:

(a) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Bosnia-Erzegovina nel procedimento ECS-14/24;

(b) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Georgia nel procedimento ECS-15/24;

(c) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte del Kosovo* nel procedimento ECS-16/24;

(d) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Repubblica di Moldova nel procedimento ECS-17/24.

Per contestualizzare, nel 2012 la Comunità dell'energia ha integrato nel suo *acquis* la direttiva 2009/119/CE del Consiglio mediante decisione 2012/03/MC-EnC del Consiglio ministeriale, che impone alle parti contraenti l'obbligo di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi. A norma dell'articolo 1 della decisione 2012/03/MC-EnC,

[7] Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 265 del 9.10.2009, pag. 9).

le parti contraenti erano tenute a recepire e attuare la direttiva 2009/119/CE entro il 1º gennaio 2023.

La Bosnia-Erzegovina, la Georgia, il Kosovo* e la Repubblica di Moldova non hanno adottato la legislazione nazionale necessaria a recepire la direttiva 2009/119/CE entro questo termine.

Il 2 febbraio 2024 il segretariato ha inviato lettere di avvio del procedimento alle cinque parti contraenti in questione, informandole che, in assenza di informazioni che contestassero le sue conclusioni preliminari, avrebbe presentato al Consiglio ministeriale un'istanza motivata per il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla decisione 2012/03/MC-EnC.

La Bosnia-Erzegovina, la Moldova e la Georgia hanno risposto e informato il segretariato dei lavori di recepimento in corso. Le informazioni trasmesse non hanno tuttavia dissipato le preoccupazioni sollevate segretariato nelle lettere del 2 febbraio 2024. Il Kosovo* non ha fornito alcuna risposta.

Ad oggi il segretariato ha ricevuto un progetto legislativo solo dalla Repubblica di Moldova.

Su tale base, il 12 luglio 2024 il segretariato ha presentato al Consiglio ministeriale istanze motivate nei confronti della Bosnia-Erzegovina nel procedimento ECS-14/24, della Georgia nel procedimento ECS-15/24, del Kosovo* nel procedimento ECS-16/24 e della Repubblica di Moldova nel procedimento ECS-17/24, in cui ha concluso che tali parti contraenti non hanno adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla decisione 2012/03/MC-EnC.

In tutti i procedimenti sopra elencati, il comitato consultivo della Comunità dell'energia si è pronunciato a sostegno delle conclusioni del segretariato.

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare i progetti di decisione.

(3) Procedimenti relativi a violazioni degli obblighi previsti dai regolamenti (UE) 2017/1938 e (UE) 2022/1032

Al Consiglio ministeriale sono stati presentati per adozione tre progetti di decisione relativi al recepimento, da parte di quattro parti contraenti, del regolamento (UE) 2017/1938 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas[8] e del regolamento (UE) 2022/1032 che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas[9]:

(a) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Bosnia-Erzegovina nel procedimento ECS-19/24;

(b) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Macedonia del Nord nel procedimento ECS-21/24;

(c) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Serbia nel procedimento ECS-22/24.

[8] Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

[9] Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17).

Con decisione 2021/15/MC-EnC, del 30 novembre 2021, il Consiglio ministeriale ha integrato nell'*acquis* della Comunità dell'energia il regolamento (UE) 2017/1938. A seguito della guerra di aggressione contro l'Ucraina l'UE ha adottato il regolamento (UE) 2022/1032, che è stato successivamente integrato nell'*acquis* della Comunità dell'energia con decisione 2022/01/MC-EnC del Consiglio ministeriale del 30 settembre 2022. Entrambi i regolamenti promuovono la sicurezza dell'approvvigionamento nella Comunità dell'energia, che costituisce uno degli obiettivi chiave del trattato della Comunità dell'energia.

A norma dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, delle decisioni 2021/15/MC-EnC e 2022/01/MC-EnC del Consiglio ministeriale, le parti contraenti erano tenute a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al regolamento (UE) 2017/1938, come modificato dal regolamento (UE) 2022/1032, e a informarne il segretariato entro il 1º ottobre 2022.

A tale data la Bosnia-Erzegovina, la Macedonia del Nord e la Serbia non avevano adottato le necessarie misure nazionali di recepimento del regolamento (UE) 2017/1938, come modificato.

Il 3 febbraio 2023 il segretariato ha trasmesso alla Serbia una valutazione dettagliata delle modifiche della legislazione nazionale necessarie per conformarsi all'obbligo di recepimento del regolamento (UE) 2017/1938, come modificato dal regolamento (UE) 2022/1032. A ciò ha fatto seguito, il 4 ottobre 2023, un'altra lettera del segretariato.

Il 28 maggio 2024 il segretariato ha informato tramite lettera la Bosnia-Erzegovina e la Macedonia del Nord che, stando alle informazioni disponibili in quel momento, non risultavano ancora conformi all'obbligo di recepire il regolamento (UE) 2017/1938, come modificato dal regolamento (UE) 2022/1032.

Inoltre il segretariato non ha ricevuto dalle quattro parti contraenti di cui sopra alcuna informazione in merito all'avvenuta adozione delle misure necessarie per conformarsi ai regolamenti in questione.

Su tale base, il 12 luglio 2024 il segretariato ha presentato al Consiglio ministeriale istanze motivate nei confronti della Bosnia-Erzegovina nel procedimento ECS-19/24, della Macedonia del Nord nel procedimento ECS-21/24 e della Serbia nel procedimento ECS-22/24, in cui ha concluso che tali parti contraenti non hanno rispettato l'obbligo di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e di informarne il segretariato.

In tutti i procedimenti sopra elencati, il comitato consultivo della Comunità dell'energia si è pronunciato a sostegno delle conclusioni del segretariato.

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare i progetti di decisione.

(4) Procedimenti relativi a violazioni degli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2018/2001

Sono stati presentati per adozione al Consiglio ministeriale sette progetti di decisione relativi al recepimento, da parte di altrettante parti contraenti, della direttiva (UE) 2018/2001[10] sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili:

[10] Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(a) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte dell'Albania nel procedimento ECS-23/24;

(b) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Bosnia-Erzegovina nel procedimento ECS-24/24;

(c) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Georgia nel procedimento ECS-25/24;

(d) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte del Kosovo* nel procedimento ECS-26/24;

(e) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Moldova nel procedimento ECS-27/24;

(f) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte del Montenegro nel procedimento ECS-28/24;

(g) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Macedonia del Nord nel procedimento ECS-29/24.

Nell'ambito del pacchetto Energia pulita, l'Unione europea ha adottato la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, successivamente modificata a livello dell'UE. La direttiva (UE) 2018/2001 è stata adattata e adottata nella Comunità dell'energia con decisione 2021/14/MC-EnC del Consiglio ministeriale del 30 novembre 2021, successivamente modificata dalla decisione 2022/02/MC-EnC del Consiglio ministeriale.

A norma della decisione 2021/14/MC-EnC, ciascuna parte contraente era tenuta a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2018/2001 entro il 31 dicembre 2022. In particolare, le parti contraenti erano tenute a recepire nell'ordinamento nazionale le disposizioni della direttiva relative alla quota minima obbligatoria del 14 % di energia rinnovabile nel consumo di energia finale nel settore dei trasporti entro il 2030, comprese le disposizioni sui criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa, e a notificare le misure di recepimento al segretariato entro il 31 dicembre 2022.

Il segretariato non ha ricevuto dall'Albania, dalla Bosnia-Erzegovina, dalla Georgia, dal Kosovo*, dalla Repubblica di Moldova, dal Montenegro e dalla Macedonia del Nord alcuna informazione indicante l'adozione e l'attuazione di misure nazionali per conformarsi ai suddetti obblighi ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001, né dispone di altre informazioni che consentano di concludere che tali misure sono state adottate.

Il 21 giugno 2024 il segretariato ha inviato lettere alle sette parti contraenti chiedendo loro di presentare, entro il 5 luglio 2024, una copia della legislazione di recepimento degli articoli da 25 a 31 della direttiva (UE) 2018/2001 o informazioni sullo stato di avanzamento del processo.

Nelle loro risposte, la Georgia, il Kosovo*, la Repubblica di Moldova e il Montenegro hanno informato il segretariato in merito ai lavori di recepimento in corso. Il segretariato non ha ricevuto risposta da Bosnia-Erzegovina, Albania e Macedonia del Nord.

Su tale base, il 12 luglio 2024 il segretariato ha presentato al Consiglio ministeriale istanze motivate nei confronti dell'Albania nel procedimento ECS-23/24, della Bosnia-Erzegovina nel procedimento ECS-24/24, della Georgia nel procedimento ECS-25/24, del Kosovo* nel procedimento ECS-26/24, della Repubblica di Moldova nel procedimento ECS-27/24, del Montenegro nel procedimento ECS-28/24 e della Macedonia del Nord nel procedimento ECS-

29/24, in cui concludeva che tali parti contraenti non avevano rispettato l'obbligo di adottare e attuare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla decisione 2021/14/MC-EnC entro il termine applicabile, a norma dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione.

In tutti i procedimenti sopra elencati, il comitato consultivo della Comunità dell'energia si è pronunciato a sostegno delle conclusioni del segretariato.

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare i progetti di decisione.

(5) Procedimenti relativi a violazioni degli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2019/944 e dal regolamento (UE) 2019/943

È presentato per adozione al Consiglio ministeriale il seguente progetto di decisione relativa all'inosservanza, da parte della Serbia, della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica[11] e del regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell'energia elettrica[12]:

(a) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Serbia nel procedimento ECS-2/21.

Come indicato alla sezione 3.5, punto 1), il Consiglio ministeriale ha adattato e adottato nella Comunità dell'energia il regolamento (UE) 2019/943 e la direttiva (UE) 2019/944 nell'ambito del pacchetto sull'integrazione nel settore dell'energia elettrica con le decisioni 2022/03/MC-EnC e 2021/13/MC-EnC del Consiglio ministeriale.

L'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943 stabilisce che i gestori dei sistemi di trasmissione (TSO) sono tenuti a promuovere l'assegnazione coordinata delle capacità transfrontaliere mediante soluzioni non discriminatorie basate sul mercato, il che richiede una cooperazione costruttiva tra TSO limitrofi. Ciò comprende concordare un meccanismo per determinare la capacità di trasmissione netta alla frontiera. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, il livello massimo di capacità delle interconnessioni è messo a disposizione dei soggetti partecipanti al mercato mediante procedure di allocazione predefinite.

L'articolo 58, lettera c), e l'articolo 59, paragrafo 1, lettere b) e u), della direttiva (UE) 2019/944 stabiliscono l'obbligo per le autorità nazionali di regolazione di adottare tutte le misure ragionevoli per eliminare le restrizioni agli scambi di energia elettrica e garantire che i TSO ottemperino agli obblighi che ad essi incombono a norma del diritto della Comunità dell'energia, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere.

Il 18 febbraio 2021 KOSTT, un TSO con sede a Pristina (Kosovo*), ha presentato al segretariato una denuncia nei confronti della Serbia. La denuncia riguardava la presunta inosservanza da parte della Serbia, tramite il suo TSO JSC Elektromreza Srbije (EMS), delle norme della Comunità dell'energia relative al mercato dell'energia elettrica.

A norma della legge serba sull'energia, la procedura e le modalità di allocazione della capacità transfrontaliera sono stabilite dal TSO di concerto con i TSO limitrofi e approvate dall'autorità nazionale di regolazione. Nelle linee di interconnessione tra Niš e Kosova B e tra Kruševac e Podujeva, EMS e KOSTT non hanno trovato un accordo su come valutare o

[11] Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

[12] Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).

allocare la capacità transfrontaliera, ed EMS non ha assegnato alcun valore alla capacità di interconnessione disponibile, fissando quindi a zero la capacità di trasmissione netta. Di conseguenza, gli operatori di mercato possono designare capacità solo con KOSTT, ma non con EMS, il che significa di fatto che non vi è capacità negoziabile.

Nella denuncia KOSTT ha inoltre sostenuto che le capacità di trasmissione nette indeterminate e la mancanza di allocazione di capacità sulle linee di interconnessione di cui sopra comporterebbero prezzi più elevati per la capacità transfrontaliera lungo altri confini regionali. Questo a sua volta aumenterebbe i prezzi dell'energia elettrica a carico dei consumatori finali in Kosovo* e nei paesi vicini dell'Europa sudorientale e potrebbe impedire a KOSTT di ottenere potenziali introiti dal meccanismo di gestione della congestione sugli interconnettori interessati.

La Federazione europea dei commercianti di energia (EFET) ha espresso le stesse preoccupazioni e ha sottolineato che questa situazione inciderebbe sia sulla competitività dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica sia sui prezzi pagati dagli utenti finali in tutta l'Europa sudorientale.

Il 21 luglio 2022 il segretariato ha inviato alla Serbia una lettera di avvio del procedimento in cui esprimeva in via preliminare il parere che, poiché sulle linee di interconnessione di cui sopra non era stata messa a disposizione capacità commerciale di energia elettrica a causa dell'inazione del TSO e dell'autorità di regolazione serbi, la Serbia non aveva rispettato l'articolo 16, paragrafo 3, e l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 714/2009 e gli articoli 36 e 37 della direttiva 2009/72/CE, come adattata e adottata nella Comunità dell'energia. Il riferimento alla direttiva e al regolamento del 2009 era motivato dal fatto che all'epoca le parti contraenti avevano ancora tempo fino al 31 dicembre 2023 per recepire il pacchetto sull'integrazione nel settore dell'energia elettrica, in particolare la direttiva (UE) 2019/944 e il regolamento (UE) 2019/943. La Serbia è stata invitata a presentare le sue osservazioni sui punti di fatto e di diritto sollevati nella lettera di avvio del procedimento.

L'8 settembre 2022 la Serbia ha risposto alla lettera di avvio del procedimento sostenendo che la questione non fosse di competenza del segretariato e che non vi fossero stati effetti economici negativi. Ha inoltre espresso riserve circa lo status di KOSTT e la sua zona di offerta.

Dopo aver esaminato la risposta alla lettera di avvio del procedimento, il 1º marzo 2023 il segretariato ha inviato alla Serbia un parere motivato, invitandola a porre rimedio entro il 1º maggio 2023 alle violazioni ivi elencate.

Il 28 aprile 2023 la Serbia ha risposto al parere motivato ribadendo sostanzialmente le argomentazioni addotte in precedenza.

Poiché la Serbia non ha posto rimedio alla violazione individuata e in assenza di ulteriori azioni da parte del paese, il 12 luglio 2024 il segretariato ha presentato al Consiglio ministeriale un'istanza motivata nei confronti della Serbia nel procedimento ECS-2/21. Nell'istanza motivata il segretariato ha ribattuto alle argomentazioni della Serbia e ha concluso che quest'ultima non si era conformata alla direttiva (UE) 2019/944 e al regolamento (UE) 2019/943, come adattati e adottati nella Comunità dell'energia con le decisioni 2022/03/MC-EnC e 2021/13/MC-EnC.

Il comitato consultivo della Comunità dell'energia si è pronunciato a sostegno delle conclusioni del segretariato.

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare il progetto di decisione.

(6) Procedimenti relativi a violazioni degli obblighi previsti dalla direttiva 2001/80/CE

È infine stato presentato per adozione al Consiglio ministeriale il seguente progetto di decisione relativa all'inosservanza, da parte del Montenegro, della direttiva 2001/80/CE concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, in particolare delle disposizioni sulla deroga in caso di arco di vita limitato:

(a) decisione 2025/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte del Montenegro nel procedimento ECS-15/21.

La direttiva 2001/80/CE fa parte dell'*acquis* della Comunità dell'energia in materia di ambiente sin dalla firma del trattato nel 2005. Scopo della direttiva è contrastare l'inquinamento atmosferico riducendo le emissioni di anidride solforosa, ossidi di azoto e polveri provenienti dai grandi impianti di combustione. A norma dell'allegato II, punto 3, del trattato, ciascuna parte contraente era tenuta ad attuare la direttiva 2001/80/CE entro il 31 dicembre 2017.

Il 14 ottobre 2016 il Consiglio ministeriale ha adottato la decisione 2016/19/MC-EnC che autorizza l'esenzione di taluni impianti dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione fissati nella direttiva 2001/80/CE. Come stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, tale decisione elenca gli impianti che possono essere esentati, integrando così le norme di esenzione ai fini della Comunità dell'energia. Nell'elenco di cui alla decisione 2016/19/MC-EnC figura l'impianto TPP Pljevlja in Montenegro.

Decorsi i termini per l'attuazione della direttiva 2001/80/CE nella Comunità dell'energia, il segretariato ha chiesto alle parti contraenti interessate dalla decisione 2016/19/MC-EnC di confermare se gli impianti in questione avessero iniziato a funzionare in regime di esenzione. In risposta alla lettera del segretariato del 15 febbraio 2018, il ministero montenegrino degli Affari economici ha confermato l'inizio del regime di esenzione per TPP Pljevlja con lettera datata 27 febbraio 2018.

Nella stessa lettera il ministero ha inoltre informato il segretariato di aver avviato la ricostruzione dell'impianto al fine di rispettare i valori limite di emissione di cui all'allegato V, parte 2, della direttiva 2010/75/UE e le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per i grandi impianti di combustione di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione, del 31 luglio 2017.

A oggi l'impianto rimane in funzione e il progetto di ammodernamento che avrebbe dovuto garantire il rispetto della direttiva 2010/75/UE non è ancora stato completato.

Il Montenegro continua pertanto a non rispettare la condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/80/CE, vale a dire l'impegno a non far funzionare i grandi impianti di combustione per più di 20 000 ore operative a partire dal 1º gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2023. Una volta trascorso tale periodo, che per TPP Pljevlja terminava già nel 2020, gli impianti soggetti all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/80/CE possono restare in funzione solo se le loro emissioni sono in linea con i valori limite stabiliti nell'allegato V, parte 2, della direttiva 2010/75/UE.

Il Montenegro continua a violare le norme pertinenti della Comunità dell'energia, in quanto persevera nella condotta descritta nelle conclusioni del segretariato nel suo parere motivato del 13 luglio 2023.

Il parere del comitato consultivo del 27 novembre 2024 conferma le conclusioni del segretariato.

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare il progetto di decisione.

3.6. Rinnovo della nomina di due rappresentanti della Commissione europea in seno al collegio arbitrale della Comunità dell'energia

L'atto procedurale 01/2011 PHLG-EnC stabilisce le norme che disciplinano la procedura di arbitrato nelle questioni riguardanti il personale ai sensi dell'articolo 14 dello statuto del personale. È stato modificato dall'atto procedurale 01/2020 PHLG-EnC, che all'articolo 6, paragrafo 1 bis, stabilisce che la Commissione europea e qualsiasi parte contraente possono nominare un membro permanente del collegio arbitrale e un supplente permanente per un periodo massimo di quattro anni.

Su tale base, nel 2020 Manuel Kellerbauer è stato nominato membro permanente del collegio arbitrale in rappresentanza della Commissione europea e Lars Albath supplente permanente. Il Consiglio ha confermato le nomine nella posizione dell'UE messa ai voti in occasione delle riunioni del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia e del Gruppo permanente ad alto livello a Tivat (Montenegro) il 16 e 17 dicembre 2020 (cfr. documento del Consiglio 13502/20, ADD 1, del 3 dicembre 2020).

Poiché il loro mandato è scaduto, la Commissione europea ha rinominato Manuel Kellerbauer e Lars Albath membro permanente del collegio arbitrale e supplente permanente, rispettivamente, in rappresentanza della Commissione europea. I due funzionari della Commissione dispongono di competenze adeguate per assolvere alle loro funzioni e la loro imparzialità e indipendenza sono al di là di ogni ragionevole dubbio. In veste di membri del collegio arbitrale agiranno in modo pienamente indipendente e senza attenersi a istruzioni di terzi.

Su tale base il Consiglio dovrebbe confermare il rinnovo della nomina dei due funzionari della Commissione di cui sopra a membro permanente del collegio arbitrale e supplente permanente in rappresentanza della Commissione europea.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*[13].

[13] Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, *Germania/Consiglio*, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il Consiglio ministeriale è un organo istituito da un accordo, ossia dal trattato della Comunità dell'energia.

Gli atti che il Consiglio ministeriale è chiamato ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Gli atti previsti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 76 del trattato della Comunità dell'energia, secondo il quale una decisione è giuridicamente vincolante per i soggetti che ne sono destinatari.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione europea. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto degli atti previsti riguardano l'energia e non sono principalmente di natura fiscale. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 194, paragrafo 2, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 194, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

2025/0354 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia (Vienna, Austria, 18 dicembre 2025)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Con decisione 2006/500/CE del Consiglio[14], del 29 maggio 2006, l'Unione ha concluso il trattato della Comunità dell'energia ("trattato"), che è entrato in vigore il 1º luglio 2006.

(2) A norma degli articoli 47 e 76 del trattato, il Consiglio ministeriale può adottare misure che possono assumere la forma di decisioni o raccomandazioni.

(3) Nella 23ª sessione del 18 dicembre 2025, il Consiglio ministeriale è chiamato ad adottare una serie di atti figuranti nell'allegato 1 della presente decisione, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE e sui quali i rappresentanti dell'Unione sono chiamati a votare.

(4) La finalità degli atti previsti è favorire il conseguimento degli obiettivi del trattato.

(5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio ministeriale riguardo agli atti che figurano nell'allegato 1, poiché gli atti previsti avranno effetti giuridici nei confronti dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 23ª sessione del Consiglio ministeriale del 18 dicembre 2025 riguardo alle questioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE consiste nell'approvare l'adozione degli atti che figurano nell'allegato 1 della presente decisione.

Articolo 2

Alla luce dei commenti delle parti contraenti della Comunità dell'energia, la Commissione può concordare modifiche minori degli atti che figurano nell'allegato 1 della presente decisione prima o durante la riunione del Consiglio ministeriale senza che sia necessaria un'ulteriore decisione del Consiglio.

[14] GU L 198 del 20.7.2006, pag. 15.

Qualora alla riunione del 18 dicembre 2025 il Consiglio ministeriale non sia in grado di adottare gli atti che figurano nell'allegato 1, questi possono essere adottati per corrispondenza successivamente alla 23ª sessione del Consiglio ministeriale, conformemente al regolamento interno della Comunità dell'energia, senza che sia necessaria un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente